

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XIV.

SEDUTA DI SABATO 5 MARZO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA MALFA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE.	239
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno di Napoli. (299)	239
PRESIDENTE.	239, 240, 241
CHIEFFI, <i>Relatore</i>	239, 240, 241
BAVARO	240, 241
PETRILLI	240
CASTELLI AVOLIO	240

La seduta comincia alle 9,30.

Sono presenti:

Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Chieffi, Corbino, De Martino Carmine, De Palma, Ghislandi, Guggenberg, Laconi, La Malfa, Martinelli, Menotti, Pecoraro, Petrilli, Scoca, Sullo, Tarozzi, Troisi, Turnaturi, Valenti, Vicentini e Walter.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Malvestiti.

MARTINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mussini, Nitti, Ponti e Schiratti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno di Napoli (229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno di Napoli », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione di questo disegno di legge fu iniziata nella seduta del 28 gennaio scorso e quindi rinviata, per permettere un esame più approfondito e ulteriori accertamenti.

Invito il Relatore onorevole Chieffi a riferire in merito.

CHIEFFI, *Relatore*. Il disegno di legge che è stato presentato alla vostra approvazione, riguarda la concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno di Napoli, onde metterlo in condizioni di risanare la propria situazione finanziaria, assai danneggiata dalla guerra. Ho preso visione della relazione della Commissione interministeriale, nominata appunto per un esame della situazione economica e finanziaria dell'Ente autonomo Volturno, volendo stabilire le possibilità vitali dell'Ente, una volta che fosse ottenuta dallo Stato questa sovvenzione, che, ripeto, dovrebbe determinarne il risanamento. Questo Ente ha avuto origine sin

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1949

dal 1904, ed ebbe la concessione delle acque del Volturno per ricavarne energia elettrica. Quando l'Ente si limitò unicamente all'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, le risultanze economiche furono sempre attive. Successivamente, nel 1931, all'Ente veniva affidata anche la gestione del servizio filo-tramviario di Napoli; da allora cominciò a subire perdite, e nacque anche un contrasto fra il Ministero dell'interno e il comune. Attraverso un lodo arbitrale, venne all'Ente riconosciuta una determinata integrazione. In seguito alla necessità di integrare l'energia elettrica attraverso l'energia termica, l'Ente fu posto nella situazione di dover rinunciare a quelli che erano i proventi diretti dell'energia idrica, per orientare tutta la sua produzione di energia attraverso la centrale termica, che funzionava a nafta.

A queste cause si sono poi aggiunte, influendo sfavorevolmente sulla situazione finanziaria dell'Ente, le restrizioni relative al blocco delle tariffe avvenute per la guerra, cosicché le perdite sono talmente aumentate da richiedere l'intervento dello Stato. A questo punto nacque il primo provvedimento di integrazione del bilancio per un cifra di 246.267.000. La Commissione interministeriale ha esaminata a fondo e completamente la situazione economica dell'Ente, ed ha voluto anche stabilire che con questa ulteriore sovvenzione — che è l'ultima richiesta dall'Ente autonomo Volturno — l'Ente potrà effettivamente riguadagnare quella tranquilla situazione economica di un tempo, e rimettersi completamente in sesto, anche perché i lavori relativi alla centrale idrica del Volturno stanno per essere completati e potrà quindi ritornare a produrre energia prevalentemente dal bacino del Volturno. Queste sono le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in esame e che hanno determinato la Commissione finanze e tesoro del Senato ad approvarlo con una variante: ossia, con la trasformazione della sovvenzione straordinaria in una anticipazione rimborsabile in quaranta semestralità posticipate al tasso del 5 per cento. La copertura della spesa derivante da tale anticipazione trova origine nel decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 365, che approvava la disponibilità di un miliardo, e nel decreto 10 agosto 1945, n. 526, che porta la cifra da un miliardo a 5 miliardi. Senonché tanto il Ministero, quanto la Commissione finanze e tesoro del Senato, trascurarono il decreto legislativo dell'8 maggio

1948, che si aggiungeva ai precedenti decreti luogotenenziali e ne stabiliva la data di efficacia al 31 dicembre 1948, per cui la disponibilità della somma a quei particolari titoli contemplata nei decreti luogotenenziali citati, non ha più nessun valore. Esiste soltanto un residuo attivo sullo stanziamento fatto in base alle due determinate disposizioni. Sono del parere di approvare il disegno di legge, così come è stato emendato da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato, ma ritengo necessario un emendamento soppressivo dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 3, dalle parole « il cui limite, ecc. », fino alla fine, perché non ha più ragione di essere, aggiungendo invece: « e col decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1306 ».

BAVARO. I residui attivi stanziati da quei fondi, che con quei due decreti luogotenenziali sono stati assorbiti dall'altro decreto legislativo, a quanto ammontano?

CHIEFFI, *Relatore*. Ammontano a più di un miliardo.

PRESIDENTE. Con l'emendamento cui accenna l'onorevole Relatore, noi dovremmo restituire il disegno di legge al Senato...

CHIEFFI, *Relatore*. La questione è che tanto il Governo quanto la Commissione finanze e tesoro del Senato hanno trascurato il richiamo a questo decreto legislativo. Io non so, se noi possiamo lasciare passare una dimenticanza del Governo e della Commissione del Senato, senza farne cenno.

PETRILLI. Con il 31 dicembre 1948 si esaurisce la validità dei due suddetti decreti. Ora, giustamente, l'onorevole Chieffi osserva: come si può oggi approvare un disegno di legge che presuppone la permanenza in vigore di questi decreti precedenti, mentre questi si sono caducati al 31 dicembre 1948? Quindi, quello che è rimasto è il residuo del fondo, ed è bene vedere sul bilancio dello scorso anno questo capitolo n. 793 aggiunto.

CASTELLI AVOLIO. Noi ci troviamo in questa situazione: si tratta di un decreto che aveva una durata temporanea. Ora, le soluzioni possono essere due: o l'inefficacia di questo richiamo ci consiglia di rimandare il nostro testo legislativo al Senato, e ci potremmo trovare di fronte ad una inefficacia pura e semplice; o si potrebbe ipotizzare una reviviscenza, attraverso questo richiamo, della efficacia della legge, se la legge aveva un termine, e se ci sono i fondi. La reviviscenza avrebbe un valore nel senso che, essendoci i fondi, il richiamo sarebbe efficace, perché condurrebbe ad un certo risultato e pare che nel caso i fondi ci siano. Ora, nell'uno e nel-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1949

l'altro caso, lasciare un richiamo non ha nessuna rilevanza: potrebbe evitare l'inconveniente di rimandare al Senato il testo legislativo. Io non credo che soltanto per questo emendamento, sia il caso, come motivo di opportunità, di rinviare il testo al Senato: saremmo se mai, di fronte ad una legge formalmente non perfetta. Dunque, non vedo la necessità che, soltanto per questo, qualora non bisognasse introdurre altri emendamenti, sia il caso di rimandare il testo legislativo al Senato.

CHIEFFI, *Relatore*. Nell'articolo 3, si fa riferimento a due decreti luogotenenziali che sono stati sostituiti da un terzo decreto legislativo, perché i decreti cui fa riferimento l'articolo 3 non è che avessero un termine; è il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1306, che ha posto un termine ed ha abrogato i due decreti legislativi precedenti.

BAVARO. Non sono d'accordo con l'onorevole Castelli Avolio, perché qui siamo in una situazione legislativa deficiente. Perché dobbiamo varare disegni di legge inconsistenti anche nella sostanza, e provvedimenti decaduti, la cui efficacia non può essere invocata? Io sarei del parere di rimandare il disegno al Senato, onde vengano apportate le dovute correzioni, tanto più che non credo si tratti di un caso urgentissimo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che la questione sia stata trattata esaurientemente. Dichiaro, quindi, chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Ente Autonomo Volturno di Napoli un'anticipazione di lire 184.843.000 per provvedere a particolari esigenze della gestione dell'Ente medesimo ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'Ente Autonomo Volturno rimborserà la anticipazione di cui all'articolo precedente mediante 40 semestralità posticipate, a far luogo dal 1° gennaio 1952, al tasso del 5 per cento ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, nel testo emendato proposto dal Relatore, che il Governo accetta.

ART. 3.

« Alla copertura della spesa derivante dalla anticipazione di cui ai precedenti articoli, si provvederà con le disponibilità residue del capitolo 793 aggiunto: « Anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alle Imprese industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato per forniture, ecc. » iscritte in bilancio in dipendenza delle autorizzazioni disposte con i decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, 10 agosto 1945, n. 526 e col decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1306.

« La suddetta somma di lire 184.843.000 sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario, da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali ».

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Poiché la Commissione deve passare subito all'esame dei disegni di legge in sede normale, propongo di rinviare alle ore 10 di mercoledì prossimo, 9 marzo, la votazione a scrutinio segreto del provvedimento testé esaminato.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10.15.